

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Nei dieci anni dalla morte di Nicola Calipari	74
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	77

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Loreface (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	78

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

Nei dieci anni dalla morte di Nicola Calipari.

Elio VITO, *presidente*, ritiene importante che anche la Commissione, come già l'Assemblea della Camera, renda oggi omaggio alla memoria di Nicola Calipari, ucciso sulla strada dell'aeroporto di Baghdad il 4 marzo 2005, esattamente dieci

anni fa, mentre sotto la sua protezione riportava in Patria la giornalista Giuliana Sgrena, appena liberata dai suoi rapitori alla fine di una delicata e difficile trattativa. Nell'esprimere ai familiari di Nicola Calipari, e innanzitutto alla moglie Rosa Maria Villecco, vicepresidente della Commissione, i sentimenti di affetto e di vicinanza suoi personali e di tutti i commissari, ricorda che il coraggio e l'abnegazione dimostrati da Nicola Calipari restano come simbolo ed esempio del senso del dovere e dell'attaccamento alle istituzioni dello Stato.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione

di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.

C. 2428 Carlo Galli.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata nella seduta del 24 febbraio 2014.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Quindi, dopo aver dato conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza, ricorda che nella seduta del 24 febbraio 2015 la Commissione, su proposta del relatore, ha adottato come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (*vedi il « Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari » di martedì 24 febbraio 2015, pagg. 111 e seguenti*).

Avverte che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 12 di lunedì 2 marzo 2015. Comunica che è stato presentato un emendamento da parte del relatore (*vedi allegato 1*) e precisa che, trattandosi di un emendamento di coordinamento, non sarà necessario, in caso di sua approvazione, trasmetterlo alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, dopo aver chiarito la finalità del suo emendamento, lo ritira, spiegandone le ragioni.

Donatella DURANTI (SEL) chiede maggiori chiarimenti sulle ragioni che hanno indotto il relatore a ritirare il suo emendamento.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, si sofferma ulteriormente sulle ragioni per le quali ritira il suo emendamento.

Elio VITO, *presidente*, avverte che, consistendo il testo in discussione di un unico articolo, la Commissione procederà ora, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del regolamento, alla votazione nominale finale del progetto di legge.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole, Gian Piero SCANU (PD), Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), Emanuela CORDA (M5S), Rosanna SCOPELLITI (AP), Marco MARCOLIN (LNA) e Donatella DURANTI (SEL).

Svolgono alcune considerazioni conclusive il relatore, Giorgio ZANIN (PD), il rappresentante del Governo, sottosegretario Domenico ROSSI, e il presidente, Elio VITO.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 2428 Carlo Galli, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare

attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Lorefice.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, deputato Migliore, ha illustrato il Documento XXII n. 39 Lorefice, riservandosi di presentare un testo unificato dei due documenti in esame da proporre alla Commissione per l'adozione come testo base.

Gennaro MIGLIORE (PD), *relatore*, presenta un testo unificato dei due documenti in esame (*vedi allegato 2*), proponendone l'adozione come testo base.

Illustrando il testo unificato da lui predisposto, chiarisce di aver accolto entrambi i testi nelle parti in cui sono identici o convergenti, di averli integrati l'uno con l'altro nelle parti in cui sono diversi ma non contrapposti e di aver fatto una scelta nei casi in cui sono divergenti, nonché di aver effettuato alcune riformulazioni tendenti a meglio precisare, anche alla luce di altre delibere istitutive di Commissioni di inchiesta, alcuni profili funzionali, come quelli relativi all'elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza, al segreto e all'organizzazione della Commissione. Più in particolare, sottolinea di aver accolto la proposta di prevedere che la Commissione di inchiesta debba tenere conto dei risultati del progetto SIGNUM e delle conclusioni e delle proposte contenute nelle relazioni delle precedenti Commissioni di inchiesta, nonché la proposta che la Commissione debba riferire, oltre che alla fine del mandato biennale, anche con una relazione intermedia alla fine del primo anno, e la proposta di consentire la presentazione di relazioni di minoranza.

Quanto all'autorizzazione di spesa, chiarisce di aver voluto operare una sintesi tra la proposta Duranti, che per ognuno dei due anni autorizza la spesa di 100 mila euro incrementabili del 30 per cento, e la proposta Lorefice, che autorizza la spesa di 150 mila euro in tutto.

Donatella DURANTI (SEL), dopo aver espresso apprezzamento per lo sforzo di sintesi compiuto dal relatore, ricorda la rilevanza del problema e l'urgenza di trovare soluzioni ed esprime l'auspicio che la Commissione d'inchiesta sia costituita quanto prima e che arrivi a conclusioni rispondenti alle aspettative del mondo militare, e non solo di questo.

Emanuela CORDA (M5S) esprime a sua volta soddisfazione per il lavoro compiuto dal relatore, soprattutto per aver incluso nel suo testo il riferimento al progetto SIGNUM e la previsione di una relazione intermedia, e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, nella convinzione che si debba procedere su questo tema il più possibile uniti.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo prende atto del testo unificato predisposto dal relatore, riservandosi eventualmente di pronunciarsi sui singoli punti del medesimo nella fase emendativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato predisposto dal relatore.

Elio VITO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base alle ore 12 di giovedì 12 marzo 2015.

La Commissione concorda.

Elio VITO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

**Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.
(C. 2428 Carlo Galli).**

EMENDAMENTI

All'articolo 1, comma 1, dopo il capoverso « Art. 982-ter », inserire il seguente:

« Art. 982-quater

(Incompatibilità riguardanti il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti e i dirigenti civili che abbiano rivestito incarichi nel settore del procurement militare).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 982-bis e 982-ter si applicano anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario generale

della difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni generali tecnico-amministrative del Ministero della difesa che operano nel settore del *procurement* militare.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dai medesimi articoli 982-bis e 982-ter. »

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

1. 1. Il relatore.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (Doc. XXII n. 9 Duranti e Doc. XXII n. 39 Lorefice).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**ARTICOLO 1.**

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare:

a) sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono depositati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili riferiti alle popolazioni civili nelle zone di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari nel territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici o radiologici dal possibile effetto patogeno, con

particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;

b) sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;

c) sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni di tiro e nelle basi militari nel territorio nazionale, sia di quello inviato nelle missioni all'estero;

d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego del medesimo personale;

e) sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale militare, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, tenendo conto in particolare dei risultati del progetto SIGNUM (Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari);

f) sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti in cui il personale militare è chiamato a prestare servizio;

g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) e f).

2. La Commissione fonda la sua attività sulle conclusioni e promuove l'attuazione delle proposte contenute nelle relazioni finali presentate al termine dei propri lavori dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

ARTICOLO 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera.

ARTICOLO 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti di documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

10. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie e concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al presente articolo che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

ARTICOLO 4.

(Durata dei lavori e relazione conclusiva).

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione.

2. La Commissione, alla scadenza del primo anno di attività con una relazione intermedia e al termine dell'attività con una relazione finale, riferisce alla Camera dei deputati i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa nazionale e dei trattati internazionali vigenti in materia, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione e di assistenza adottabili, nonché sull'adeguatezza degli istituti vigenti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ARTICOLO 5.

(Organizzazione della Commissione).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti nelle materie di interesse dell'inchiesta. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

ARTICOLO 6.

(Spese della Commissione).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.